

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 aprile 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto che nel 2007 è stato *“ingiustamente”* segnalato nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (di seguito: CR) e in CRIF, sia in proprio sia in qualità di garante di una società terza, per crediti “inesistenti” e, con specifico riferimento alla fideiussione neanche a lui imputabili, stante la riconosciuta (da perito calligrafo) falsità della firma apposta sull'atto di fideiussione. In data 14 maggio 2010 ha raggiunto con la Convenuta un accordo bonario per la definizione dell'esposizione, ivi compresa quella della società garantita. La Banca non ha adempiuto l'obbligo, assunto con l'accordo transattivo, di “spostare la residua sofferenza ad altro ‘capitolo’”; in particolare, non ha cancellato la segnalazione relativa alla società garantita, nonostante l'estinzione del debito nel maggio 2010 con il versamento di € 24.000,00, né ha comunicato periodicamente, come tenuta, la riduzione dell'esposizione personale, nonostante i tempestivi pagamenti di quanto concordato a saldo e stralcio.

Nel reclamo, allegato al ricorso, il Ricorrente fa riferimento ad uno specifico obbligo, assunto con l'accordo transattivo dalla Banca, circa la cancellazione con efficacia retroattiva delle segnalazioni “a sofferenza”.

Posto che dal 31 marzo 2012 l'esposizione è stata ripianata in conformità agli accordi presi e, ad oggi, la Banca sta ancora vagliando la possibilità di riammettere la posizione in bonis; il ricorrente sostiene che “l'impropria segnalazione in CR ... così come la periodica, ma non corrispondente al vero, maggiorazione dell'esposizione [gli] ha pregiudicato ... l'accesso al credito nonché la sua salute e la sua immagine”. Al riguardo l'Interessato lamenta un “serio esaurimento nervoso” che ha negativamente inciso sulla sua carriera.



Pertanto, il Ricorrente chiede all'ABF di: 1) imporre alla Banca di "rimettere in bonis" la propria esposizione; 2) cancellare retroattivamente le segnalazioni in CR e in CRIF "a far data dall'iscrizione"; 3) condannare la Resistente al risarcimento dei danni patiti e patienti, quantificati in € 75.000,00 o nella maggiore o minor somma che il Collegio vorrà riconoscere.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha esposto che il Ricorrente era titolare, oltre che di un mutuo fondiario, anche di una "posizione a breve termine", che presentava un'esposizione di € 240.000,00 ("anticipo fattura, scoperto di conto e interessi di mora"); tanto da essere classificata "a sofferenza" nel 2009. A seguito di transazione, è stato definito con l'Interessato un piano di rientro; l'accordo ha interessato anche la posizione della società garantita, definita con il versamento di € 24.000,00 nel maggio 2010. La chiusura dell'esposizione a breve, invece, si è avuta con il versamento di 24 rate mensili per complessivi € 126.000,00; l'accordo prevedeva anche la "sistemazione delle rate del mutuo e la prosecuzione del suo regolare pagamento in ammortamento". Il piano di rientro è stato integralmente adempiuto "nei primi giorni di aprile 2012" e, pertanto, "effettuate le opportune valutazioni e verifiche (anche in ordine alla correttezza dei pagamenti relativi al mutuo tuttora in capo [al Ricorrente] e con un debito capitale residuo di circa 424 mila euro)", nel mese di giugno 2012 la segnalazione "a sofferenza" è stata cancellata. Ad oggi, quindi, la posizione del Ricorrente risulta in bonis, pur persistendo a sistema segnalazioni "a sofferenza" di altri istituti; pertanto, con riferimento alla prima richiesta dell'Interessato dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la cancellazione della segnalazione "a sofferenza" (giugno 2012) già prima della presentazione del ricorso all'ABF (agosto 2012). In coerenza con le Istruzioni di Vigilanza della BI, le segnalazioni pregresse, in quanto legittime, non sono state rettificate. Con riferimento all'asserita falsità della firma apposta in calce all'atto di fideiussione, l'intermediario rileva che non risulta versata in atti alcuna perizia calligrafica

Esponde altresì il convenuto che i dati in CR sono stati periodicamente aggiornati in conseguenza della riduzione dell'esposizione con il pagamento delle rate pattuite. Per quanto concerne i danni, essi non sono stati in alcun modo provati; inoltre, le lamentate difficoltà di accesso al credito, potrebbero dipendere dal fatto che il Ricorrente risulta, comunque, segnalato "a sofferenza" da altri istituti di credito.

Pertanto l'Intermediario chiede all'ABF di:

- a) dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione della segnalazione "a sofferenza";
- b) rigettare le altre richieste in quanto inammissibili, irricevibili, non provate e comunque infondate.

DIRITTO

Giova puntualizzare in fatto che tra le parti è pacifico che tra loro sia intervenuto un accordo di tipo transattivo, di cui non si conoscono gli esatti termini, in seguito al quale la posizione debitoria del ricorrente e della società garantita è stata in parte sanata ed in parte riscadenziata.

Da ciò discende che la questione relativa alla validità dell'impegno fideiussorio del ricorrente, a prescindere dalla vaghezza con cui è stata rappresentata, appare superata dal successivo accordo.

Giova ancora precisare che la frammentaria documentazione versata in atti dalle parti non contiene alcun espresso obbligo per l'Intermediario di cancellare con efficacia retroattiva le segnalazioni "a sofferenza"; tale intervento, peraltro, non risulterebbe in linea con la normativa vigente, qualora la rettifica non trovasse causa nella erroneità delle segnalazioni stesse (cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti – Cap. II, Sez. II, § 1.5 "Sofferenze": "[...] Il pagamento del



debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.”).

Ciò posto, si deve considerare che il ricorrente ha svolto tre domande la prima delle quali è interpretabile come domanda di procedere alla cancellazione di ogni segnalazione, mentre la seconda deve essere riferita alla cancellazione della segnalazione in sofferenza con efficacia retroattiva e la terza è una domanda risarcitoria.

Osserva il Collegio al riguardo che per quanto riguarda la segnalazione in sofferenza in sé, essa è già stata cancellata, mentre per le altre tipologie di segnalazione si deve considerare che da quanto si evince dalla documentazione in atti gli accordi di riscadenziamento sopravvenuti sono espressamente indicati come aventi efficacia non novativa delle obbligazioni pregresse. Dai tabulati CR emerge che da maggio 2010 - salvo alcuni mesi - gli importi segnalati sono decrescenti e ciò indica che i pagamenti man mano effettuati sono stati regolarmente segnalati, mentre per quanto riguarda le segnalazioni in CRIF, la documentazione prodotta dal Ricorrente, che contiene i dati estratti al 26.04.2011, non attestano alcuna “sofferenza” segnalata dalla Convenuta.

In questa situazione di fatto la prima domanda del ricorrente relativa, se ben si intende, alla cancellazione di ogni segnalazione non appare giustificata, mentre le altre due domande presuppongono una valutazione di illegittimità originaria della segnalazione in sofferenza.

Senonché, anche a prescindere da ogni questione di carattere temporale, si deve osservare che il ricorrente non offre alcun elemento, né sostanziale né procedurale, su cui una simile valutazione possa basarsi, a parte l’accenno ad intervenuti accordi di cui però non vi è traccia documentale e che sarebbero di dubbia validità.

In queste circostanze il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO